

N. R.G. 19017/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Sezione Fallimentare

NEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO 61-2016

(ARTT. 180 SEGG. R.D. 267/42)

Oggi 26/04/2017 il Collegio riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori :

Dott. Alida Paluchowski	Presidente rel.
Dott. Irene Lupo	Giudice a latere
Dott. Guido Macripò	Giudice a latere

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo , ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma sesto legge 16 marzo 1942 n. 267, introdotto dalla legge 134 del 2012 di conversione del c.d. decreto sviluppo n. 83/2012, e la successiva domanda ex art. 160, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione n. 80 2005, presentato in data 21.04.2016 ed integrato con la domanda completa e definitiva il 4.07.2016 da Marco Bavazzano , legale rappresentante di AXITEA S.P.A. 00818630188 elettivamente domiciliata in Milano Via Manzoni n. 30 presso lo studio degli avv. Ti, Riccardo Agostinelli, Sergio Fulco, Sgro' Riccardo e Matteo Mengoni che la difendono in forza di procura in atti ed in esecuzione di determina prodotta anch'essa in atti;

Visto il decreto di ammissione emesso il 3.11.2016 dal tribunale di Milano con cui è stato nominato il giudice delegato in persona della dott. Ssa Paluchowski Alida e nominati commissari Il dott. Piero Canevelli, Il dott. Danilo Cannella ed il dott. Vincenzo Tartaro;

In ordine ai requisiti di legittimazione si osserva che la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto: presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F _;

Per la situazione oggettiva si osserva che ricorreva da tempo una situazione di crisi e di insolvenza cui la società poteva far fronte solo con una proposta concordataria che riducesse in misura rilevante il dovuto ai creditori privilegiati degradandoli in generale in caso di incapienza(salvo alcuni debiti tributari per IVA) ed ai chirografari, stante la evidente incapacità di far fronte ai propri debiti , ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e dimostrata da ben due susseguentesi domande di concordato;

la società opera nel settore della sicurezza e della vigilanza .

La ricorrente ha redatto **una proposta** che prevede il pagamento integrale della prededuzione di questo concordato e del precedente proposto nel 2015 , dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 27151 bis n. 1, c.c., compresi oltre agli importi direttamente dovuti ai lavoratori per stipendi ed indennità relative



alla cessazione del rapporto di lavoro , previdenza, premi assicurativi, ritenute alla fonte IRPEF, IVA in linea capitale, salvo il 2014 in cui la società ha raggiunto un accordo di rateizzazione per il pagamento di interessi e sanzioni ridotte nella misura del 10 % , nonché il pagamento integrale della sola parte di crediti bancari assistiti dal privilegio speciale dell'art. 48 TUB nei limiti in cui i beni su cui insiste il privilegio sono capienti, con pagamento poi dei fornitori strategici ex art. 182 quinquies. I privilegiati, ad esclusione del debito IVA rateizzato coll'accordo del creditore, saranno saldati entro 12 mesi dalla omologa. Gli altri creditori , chirografari diretti o degradati vedranno una percentuale, secondo la proposta del 12,665 %.

Da ultimo in data 4.1.2017 è stata depositata una modifica della proposta per quanto riguarda la disciplina degli strumenti partecipativi da assegnare alle società controllate dal Fondo Stirling Square Capital Partners che controlla Axitea.

La stessa Axitea ha basato la propria proposta di concordato, rimaneggiata e integrata con successive memorie in data 30.08.2016, 23.09.2016 e 25.10.2016, su un **piano di tipo in continuità diretta** , che è stato anche esso integrato, rispetto alla versione del 25.10.2016, in data 29.11.2016 così riassumibile:

- operazioni volte ad ottenere risparmio nella gestione attraverso molteplici interventi mirati,

-operazioni volte a modificare la tendenziale estrazione dei clienti, passando dai piccoli privati ai clienti istituzionali con maggiore volume di fatturato, maggiore -durata del contratto, migliore solvibilità;

-Ristrutturazione della strategia industriale attraverso il passaggio tendenziale da una sicurezza basata sulla sorveglianza umana e molteplici dipendenti ad un potenziamento degli aspetti tecnologici e di sorveglianza telematica e digitale avente nel lungo periodo minori costi;

in questo ambito è stata prevista l'apertura di una centrale operativa per le provincie di Chieti e Pescara che l'attestatore ha ritenuto funzionale al piano e sostenibile;

Lo sviluppo del piano è compreso in alcuni anni che dovrebbero consentire di ristrutturare l'attività e renderla redditizia, cosicché le 24 rate dei pagamenti ai creditori chirografari decorreranno dal 31.1.2020 e si concluderanno il 31.12.2022.

La relazione 172 dei commissari per l'adunanza del 28.02.2017 si concludeva positivamente, in quanto gli stessi il 14.1. 2017 esprimevano la convinzione che la proposta ed il piano fossero fattibili e soprattutto effettivamente consentissero ai creditori di perseguire il loro miglior interesse stante la alta improbabilità che l'alternativa liquidatoria potesse realizzare l'avviamento per un valore in grado di assicurare ai creditori un trattamento economico della loro pretesa inadempita migliore di quello offerto dalla società.

In occasione della adunanza e nei successivi 20 giorni pervenivano numerosi voti adesivi alla proposta e su un capitale chirografario ammesso al voto pari ad euro 116.934.377, creditori rappresentanti euro 87.943.104,96 aderivano alla proposta, mentre i contrari rappresentavano un capitale di euro 1.336.288,58. La percentuale di adesione era così del 75,21 %.

Il Tribunale, su relazione del giudice delegato, reputava approvato il concordato e fissava l'udienza di omologa per il 27.04.2017.



Il difensore della debitrice depositava memoria di costituzione con la quale chiedeva l'omologa formalmente e notificava a tutti i 21 creditori dissenzienti in data 24.03.2017.

I commissari depositavano il parere motivato ex art. 180 l.f., in data 14.04.2017, ribadendo in definitiva le conclusioni già citate della relazione 172, osservando che lo sviluppo ipotizzato del piano si stava verificando, ma che il decollo del fatturato non era stato quello previsto, in quanto, tra le altre cose, la società aveva perso un appalto, del Comune di Milano, di grandi dimensioni a seguito della impugnazione del secondo classificato che aveva ottenuto dal Tar l'Ordine rivolto al Comune di assegnare l'appalto al secondo classificato appunto. In ogni caso la terna dei commissari reputava che la soluzione concordataria, comunque fosse più conveniente per i creditori di quella fallimentare liquidatoria e che, pur non riflettendo completamente il piano previsto, il flusso finanziario e lo sviluppo dell'attività fossero nel range di elasticità che la proposta poteva sopportare.

Il Collegio, nel corso dell'udienza di omologa, preso atto che non vi erano opposizioni, nonostante la regolarità e tempestività delle notifiche eseguite ai dissenzienti, (n. 21) chiedeva alla società, che non ne aveva dato conto nella memoria di costituzione, di illustrare l'andamento del piano e dei flussi di approvvigionamento del concordato.

L'Ing. Bavazzano, amministratore delegato dell'impresa ed autore in parte rilevante dello stesso piano della società, riferiva che il contratto di appalto con il Comune di Milano, in realtà non poteva dirsi perso, in quanto la società aveva impugnato la decisione del Tar Lombardia ed ottenuto dal Consiglio di Stato una sospensiva della esecutorietà della decisione di primo grado, cosicché, in realtà, l'appalto era ancora in corso col Comune, inoltre quest'ultimo intendeva sostenere la posizione della Axitea, impugnando a sua volta la decisione del TAR e affermava che vi erano buone prospettive di riforma della decisione.

Per quanto atteneva i flussi finanziari rilevava che il risultato del piano era persino migliore del previsto in quanto " la società ha compensato i minori introiti con una maggiore politica di risparmio sui costi, " anche perché i minori ricavi si sono verificati su linee di business a bassa marginalità". Egli ha illustrato come la società, a causa delle vicende concordatarie insolitamente lunghe per il sovrapporsi di due procedure complete e complesse, abbia concretamente scontato una rigidità di operatività ed una criticità in merito alla affidabilità agli occhi del mercato, essa ha perciò subito delle conseguenze negative, nonostante ciò il valore economico del portafoglio clienti non scende più, ponendosi così in discontinuità rispetto al passato, recuperando i valori precedenti al Marzo 2014, cioè due anni in termini di valore economico. Sul punto anche i commissari presenti hanno concordato sulla osservazione che l'uscita dal concordato a seguito dell'omologa dovrebbe riverberarsi in modo positivo sulla società che risulterà più affidabile per il mercato, determinando migliori prospettive di sviluppo e crescita per l'attività e la riuscita del piano. Conseguentemente il Collegio reputa di condividere il giudizio positivo espresso dall'organo di controllo, così come precisato anche in sede di udienza in ordine alla realizzabilità del piano ed alla circostanza che esso rappresenti il best interest per i creditori.

Ciò d'altra parte è confermato indirettamente dalla assenza di opposizioni, dei



creditori, pur sussistendo un certo numero di dissenzienti, regolarmente notiziati della udienza e dalla assenza del Pubblico Ministero che non ha ritenuto vi fossero interessi pubblici in antitesi colla richiesta omologa da sostenere.

Va quindi pronunciata la OMOLOGA richiesta, .

Considerato che , ai sensi dell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 180 l.f., le somme da versarsi ai creditori irreperibili dovranno essere versate, a cura dell'amministratore e sotto il controllo del commissario, in depositi postali col rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

Visto l'art. 180, 182 l.f.

P.Q.M.

OMOLOGA

La procedura di Concordato Preventivo in continuità diretta della AXITEA S.P.A. 00818630188 elettivamente domiciliata in Milano Via Manzoni n. 30 presso lo studio degli avv. Ti, Riccardo Agostinelli, Sergio Fulco, Sgro' Riccardo e Matteo Mengoni che la difendono in forza di procura in atti ed in esecuzione di determina prodotta anch'essa in atti;

STABILISCE

le seguenti disposizioni esecutive che tengono conto dell'assenza di un organo istituzionale rappresentativo degli interessi dei creditori, come invece avviene nella forma di concordato liquidatoria:

1. il Legale rappresentante amministrerà la società secondo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa dei commissari;
- a) Egli predisporrà semestralmente dopo l'Omologa una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo,(il primo al fine di poter comparare le seconde con facilità ed individuare gli inadempimenti e le inerzie da segnalare al ceto creditorio o al Tribunale) . Egli comunicherà a mezzo posta elettronica certificata altra copia della relazione ai Commissari Giudiziali , i quali dovranno procedere alla pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori, a norma dell'art. 171 secondo comma riformato, ed alla espressione del proprio parere sull'operato dell'amministratore descritto, da inviare con solerzia al giudice delegato. Al fine di consentire l'espressione del menzionato parere **i commissari giudiziali sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa e viene loro conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;**
- b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà



munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

- c) il Legale rappresentante richiederà il parere dei Commissari Giudiziali e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) il Legale rappresentante , entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai Commissari Giudiziali che procederanno alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla mera liquidazione di beni ove sussistenti saranno depositate dal Legale rappresentante sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi ai fini esecutivi del piano saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in un apposito registro previamente vidimato dai Commissari Giudiziali;
- g) Il legale rappresentante provvederà a ripartire alle scadenze previste dalla legge e dal piano le somme previste ai creditori prededucibili ed ai privilegiati, sulla base di un piano di riparto vistato dal team dei commissari giudiziali, riferendo in ordine alle ragioni che inducano a qualunque ritardo rispetto alla proposta. I Commissari Giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori.
- h) Il medesimo organo di amministrazione provvederà a pagare il credito IVA rateizzato secondo le scadenze previste dalla dilazione concordata con il creditore, sempre previo visto del team dei commissari;
- i) Il legale rappresentante provvederà al pagamento delle rate man mano scadenti tra il gennaio 2020 ed il dicembre 2022 in favore dei chirografari, raccogliendo il visto ogni volta dei commissari giudiziali e riferendo in ordine a qualunque evento che determini un ritardo rispetto alla proposta omologata;
- j) i commissari giudiziali riferiranno sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie
- k) Il legale rappresentante entro trenta giorni dalla completata esecuzione dei pagamenti rateali previsti depositerà in Tribunale, il rendiconto dell'attività compiuta ,corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione integrale dei pagamenti ai creditori,
- l) quindi i Commissari Giudiziali provvederanno alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori, e decorsi 20 giorni , depositeranno il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato omologato al giudice delegato;



- m) Il giudice delegato emetterà il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione e solo successivamente ad esso autorizzerà il prelievo del compenso per gli organi della procedura già liquidato dal Tribunale previamente.
- n) Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

DISPONE

Si comunichi al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente, il commissari giudiziali ed al PM. E sul sito internet del Tribunale www.tribunale.milano.it.

Così deciso in Camera di Consiglio della Seconda sezione civile del Tribunale di Milano il 26/04/2017 .

Il Presidente est.

Dott. Alida Paluchowski

